

CONTRATTO

AVENTE AD OGGETTO LA SPONSORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA, QUALE PAESE D'ONORE, ALLA FIERA DEL LIBRO DI FRANCOFORTE DEL 2024

tra

il dott. Mauro Mazza, Commissario straordinario del Governo per la partecipazione dell'Italia quale d'Ospite d'Onore alla Fiera del Libro di Francoforte del 2024, C.F. 12909020963, nominato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 giugno 2023 e domiciliato per la carica in Via Salaria 280, 00199 - Roma, presso lo studio professionale del dott. Fabio Mattioni (di seguito il "**Commissario**")

e

Adimo S.r.l., con sede in Fiume Veneto (PN), via Enrico da Fiume n. 48, Partita IVA 01883710939, rappresentata dall'Amministratore Delegato, Sig. Gian Luca Pellegrini, munito dei necessari poteri (di seguito lo "**Sponsor**")

(di seguito congiuntamente le "**Parti**" e singolarmente la "**Parte**")

Premesso che

- a) il dott. Mauro Mazza, con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2023, è stato nominato Commissario straordinario per la partecipazione dell'Italia quale Paese d'Onore alla Fiera del Libro di Francoforte del 2024 fino al 31 dicembre 2023;
- b) con successivo decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, il predetto incarico è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024;
- c) ai fini della partecipazione dell'Italia quale Ospite d'Onore alla Fiera del Libro di Francoforte del 2024 (di seguito l'"**Evento**"), ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del predetto d.P.R. del 21 dicembre 2023, al Commissario è attribuito, tra gli altri, il compito di "*ricercare fondi e sponsor per l'intero progetto*";
- d) ai sensi dell'art. 13, comma 2, Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici, "*Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto*", pur dovendosi tenere conto, ai sensi del successivo comma 5, dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;
- e) è pervenuta, tra le altre, la proposta dello Sponsor consistente nella fornitura di 10.000 portachiavi personalizzati con il logo del Progetto, a titolo di sponsorizzazione in Value in Kind (VIK), che, sulla base dei costi di mercato, risulta avere un valore complessivo pari ad € 30.000,00 (di seguito il "**Corrispettivo**");
- f) facendo seguito alla presentazione della predetta proposta, è stata, pertanto, avviata una fase di negoziazione tra le Parti, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, all'esito della quale, il Commissario, valutando positivamente i termini dell'accordo di sponsorizzazione, con Determina n. 7 del 14 marzo 2024 ha deciso di procedere alla firma del presente contratto;
- g) il Commissario, nel prendere atto di quanto sopra, si dichiara pienamente edotto che lo Sponsor ha già stipulato prima d'ora contratti quale quello odierno o con causa in tutto o in parte analoga e resta libero di continuare a stipularne altri in forza dei quali acquisirà da terzi l'attributo di sponsor e/o partner e/o fornitore, variamente aggettivati. In considerazione della loro compatibilità e conciliabilità con il contenuto del presente contratto, il Commissario significa allo Sponsor di non avere nulla ed a nessun titolo da eccepire al riguardo;

h) ai fini del presente contratto, le Parti hanno concordato di attribuire ai seguenti termini il significato che segue:

Denominazione: la denominazione di "Sponsor Ufficiale della Fiera del Libro di Francoforte del 2024";

Diritti di Sponsorizzazione: il pacchetto di diritti concessi allo Sponsor, in base alla corrispondente categoria di "Sponsor Tecnico", ed elencati nel documento Annex I - Matrice Benefit (Allegato n. 1 al presente contratto), che include la licenza dei Marchi del Commissario, così come previsto all'Articolo 4.1, lett. (a), che segue;

Evento: come definito alla premessa b) che precede;

Evento di Forza Maggiore: ha il significato di cui all'Articolo 15 che segue;

Organizzatore: la Frankfurter Buchmesse 2024, società costituita e registrata in Germania con numero di registrazione aziendale HRB 6514, la cui sede legale è in Braubachstraße 16, 60311 Francoforte sul Meno;

Marchi del Commissario: il marchio/logo di "Italia Ospite d'Onore alla Fiera del Libro di Francoforte 2024" da utilizzare secondo le linee guida pubblicate sul sito ufficiale del progetto (<https://italiafrancoforte2024.com/it/identita-e-risorse-visive>) per l'intera promozione, la pubblicità e il marketing dell'Evento, come meglio indicato nel documento Annex II - Marchio/Logo (Allegato n. 2 al presente contratto), insieme a qualsiasi opera d'arte associata, design, slogan, testo e altri strumenti di marketing e qualsiasi materiale promozionale corrispondente del Commissario da utilizzare in relazione all'Evento;

Marchi dello Sponsor: il marchio e qualsiasi materiale promozionale corrispondente, insieme a qualsiasi opera d'arte, design, slogan, testo e altri strumenti di marketing dello Sponsor (Allegato n. 3 al presente contratto);

Matrice Benefit: il documento che elenca i Diritti di Sponsorizzazione (Allegato n. 1 al presente contratto).

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Efficacia delle premesse e degli allegati

1.1 La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante, vincolante e inscindibile del presente contratto.

Articolo 2

Durata del contratto

2.1 Il contratto ha durata determinata e sarà efficace dalla data di sottoscrizione della Parte che firmerà per ultima, fino a un mese dopo la conclusione dell'Evento, in data 30 novembre 2024.

2.2 Gli effetti del contratto si esauriranno una volta assolti tutti i rispettivi obblighi assunti dalle Parti con il contratto stesso. Il contratto non è rinnovabile tacitamente.

Articolo 3

Impegni del Commissario

3.1 Con la sottoscrizione del presente contratto, il Commissario si impegna a riconoscere allo Sponsor i Diritti di Sponsorizzazione, secondo quanto previsto all'Articolo 4 che segue.

Articolo 4

Concessione di diritti e riserve e proprietà intellettuale

4.1 Il Commissario concede e lo Sponsor accetta:

- (a) la licenza di utilizzare i Marchi del Commissario sui prodotti di proprietà dello Sponsor e nella pubblicità degli stessi; e
- (b) gli altri Diritti di Sponsorizzazione, durante il periodo di durata dell'Evento, in conformità ai termini e alle condizioni stabiliti nel presente contratto e nella Matrice Benefit.

4.2 Lo Sponsor riconosce e accetta che:

- (a) il Commissario è il proprietario o il titolare dei diritti commerciali e di tutti i diritti sui Marchi del Commissario;
- (b) lo Sponsor non avrà il diritto di sfruttare o stipulare alcun accordo commerciale o di altro tipo per lo sfruttamento dei Marchi del Commissario diversi dai Diritti di Sponsorizzazione; e
- (c) il Commissario avrà il diritto di stipulare qualsiasi accordo di sponsorizzazione con terzi che non generi conflitto o limiti lo sfruttamento da parte dello Sponsor dei Diritti di Sponsorizzazione. Lo Sponsor conviene che il Commissario non sarà considerato inadempiente rispetto ad alcuna disposizione del presente contratto in conseguenza della stipula di tale accordo.

4.3 Lo Sponsor concede e il Commissario accetta una licenza mondiale, cedibile, non esclusiva e non limitata da diritti d'autore per utilizzare i Marchi dello Sponsor:

- (a) durante il periodo di validità del presente contratto, così come indicato all'Articolo 2.1 che precede;
- (b) fino al termine di scadenza dell'incarico del Commissario, per promuovere e sfruttare l'Evento attraverso qualsiasi strumento di comunicazione, sia ora conosciuto che da inventare in futuro, incluso l'uso su materiale promozionale e merchandising.

4.4 Le Parti si impegnano reciprocamente a condividere preventivamente per iscritto le modalità di sfruttamento dei Marchi del Commissario e dei Marchi dello Sponsor.

4.5 Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi a qualsiasi materiale prodotto per l'Evento da o per conto del Commissario o congiuntamente dal Commissario e dallo Sponsor saranno, ad eccezione dei Marchi dello Sponsor, di proprietà unica ed esclusiva del Commissario; nel caso in cui lo Sponsor, per effetto di legge, acquisisca la titolarità di tali diritti di proprietà intellettuale, dovrà cederli al Commissario su richiesta, ogniqualvolta tale richiesta venga presentata.

Articolo 5

Impegni dello Sponsor

5.1 A fronte della concessione da parte del Commissario dei Diritti di Sponsorizzazione, lo Sponsor si impegna a sua volta, a titolo di controprestazione, a corrispondere in favore del Commissario stesso l'intero Corrispettivo entro 30 giorni dalla firma del presente contratto.

5.2 Fermo restando quanto precede, lo Sponsor si impegna, altresì, nei confronti del Commissario a:

- (a) sfruttare i Marchi del Commissario e, più in generale, i Diritti di Sponsorizzazione in conformità assoluta con i termini del presente contratto e della Matrice Benefit;

- (b) applicare tutti i necessari avvisi legali, come richiesto dal Commissario o come indicato nella Matrice dei Benefit, su tutti i materiali relativi all'Evento;
- (c) sottoporre al Commissario, per la sua preventiva approvazione scritta, da non negare o ritardare ingiustificatamente, i campioni pre-produzione di tutti i materiali relativi all'Evento, prima della loro distribuzione, produzione o vendita;
- (d) garantire che tutti i materiali relativi all'Evento rispettino in tutti i sensi i campioni approvati dal Commissario ai sensi della lettera (c) che precede;
- (e) assicurare che la fabbricazione, l'imballaggio, la distribuzione, la pubblicità e la vendita di tutti i predetti materiali rispettino tutte le leggi applicabili e gli standard più elevati di etica commerciale, in particolare quelli relativi al lavoro minorile o carcerario;
- (f) ritirare immediatamente, su richiesta scritta del Commissario e a sue spese esclusive, dalla circolazione qualsiasi materiale relativo all'Evento che non sia conforme a quanto previsto dalle lettere da (b) ad (e) che precedono;
- (g) attenersi a tutte le leggi applicabili pertinenti all'esercizio dei propri diritti e all'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente contratto;
- (h) fornire al Commissario, a spese esclusive dello Sponsor, tutti i materiali riconducibili ai Marchi dello Sponsor, in un formato ed entro scadenze ragionevolmente specificate dal Commissario per la loro riproduzione ai fini del godimento dei Diritti di Sponsorizzazione;
- (i) impegnarsi, salvo quanto previsto alla lettera (j) che segue, ad assistere il Commissario nella protezione dei Marchi del Commissario e a non compiere, causare o permettere di fare, consapevolmente, alcunché possa pregiudicare o danneggiare, anche potenzialmente, i Marchi del Commissario o l'immagine dell'Evento;
- (j) notificare al Commissario qualsiasi sospetta violazione dei Marchi del Commissario, ma non intraprendere alcuna azione o iniziativa in relazione a tale presunta violazione, a meno che ciò sia espressamente richiesto dal Commissario;
- (k) eseguire qualsiasi ulteriore azione e fornire qualsiasi assistenza, sia durante il periodo di durata del presente contratto che dopo la scadenza, come ragionevolmente richiesto dal Commissario, per proteggere i Marchi del Commissario. Ciò potrebbe includere la registrazione dei termini del presente contratto o di qualsiasi intesa o obbligo ai sensi del presente contratto in qualsiasi registro di marchio o altro registro o in qualsiasi altra maniera.

5.3 Lo Sponsor non ha il diritto di concedere in sublicenza, assegnare o altrimenti disporre dei Diritti di Sponsorizzazione senza il preventivo consenso scritto del Commissario.

5.4 Lo Sponsor non potrà avviare attività promozionali congiunte con terze parti in relazione all'Evento senza il preventivo consenso scritto del Commissario.

Articolo 6

Clausola risolutiva espressa e recesso

6.1 Ciascuna Parte ha facoltà di risolvere il presente contratto, con efficacia immediata, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in forma scritta (lettera raccomandata a.r. anticipata via posta elettronica certificata), nel caso in cui l'altra Parte si rendesse inadempiente relativamente all'esecuzione degli impegni che, con la sottoscrizione del presente contratto, si è assunta, ossia rispettivamente, per il Commissario, in relazione a quanto previsto all'Articolo 3 in merito al riconoscimento dei Diritti di Sponsorizzazione

e, per lo Sponsor, rispetto a quanto previsto all'Articolo 5 in merito alla corresponsione del Corrispettivo.

6.2 Fermo restando quanto stabilito al successivo Articolo 10, lo Sponsor si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

6.3 Il Commissario si avvale, altresì, della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile ogni qualvolta – con riferimento alla stipula e all'esecuzione del presente contratto - nei confronti dello Sponsor o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative a tali attività sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile, qualora applicabili ai predetti soggetti anche in relazione alla natura del presente contratto.

6.4 Le Parti possono avvalersi della facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto nei casi di cancellazione dell'Evento ed Evento di Forza Maggiore, secondo quanto rispettivamente previsto dagli Articoli 14 e 15 che seguono, fatto salvo il diritto dello Sponsor ad una riduzione del Corrispettivo eventualmente già versato proporzionalmente ai Diritti di Sponsorizzazione non goduti.

6.5 Alla scadenza e/o risoluzione e/o cessazione dell'efficacia del presente contratto il Commissario non potrà più utilizzare in qualsiasi forma i Marchi dello Sponsor né avvalersi di ogni altro diritto o facoltà qui previsti e lo Sponsor non potrà più utilizzare in qualsiasi forma i Marchi dell'Organizzatore né avvalersi di alcuno dei Diritti di Sponsorizzazione.

Articolo 7

Obbligo di riservatezza

7.1 Le Parti convengono che i termini e le condizioni del presente contratto sono strettamente confidenziali e non dovranno essere divulgati a terzi senza il consenso scritto dell'altra Parte, fatti salvi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge.

Articolo 8

Pubbliche dichiarazioni ed immagine delle Parti

8.1 Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuna per quanto di propria competenza, a richiedere espressamente ai propri dipendenti e collaboratori di non formulare pubblicamente, soprattutto attraverso interviste concesse agli organi di informazione, giudizi o dichiarazioni che comunque possano arrecare nocimento al prestigio dell'altra Parte e ad adottare nei confronti di eventuali inadempienti gli opportuni provvedimenti.

8.2 Tutte le iniziative pubblicitarie poste in essere dalle Parti in forza del presente contratto dovranno rispettare un elevato standard di qualità ed immagine professionale ed istituzionale ed avranno il proprio limite nella lettera e nello spirito delle norme della vigente legislazione italiana e di quelle applicabili all'Evento.

Articolo 9

Miscellanee

9.1 Ciascuna Parte non potrà cedere a terzi, a qualunque titolo, gratuito od oneroso, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.

9.2 Ogni comunicazione tra le Parti relativa al presente contratto dovrà avvenire in forma scritta, all'indirizzo e-mail e/o pec indicato all'Articolo 11.1 che segue.

9.3 La tolleranza manifestata in linea di fatto all'inosservanza di una qualsiasi delle norme previste nel presente contratto non comporta deroga o rinuncia al dettato della norma scritta, di cui la Parte interessata potrà in qualunque momento avvalersi.

9.4 Per tutti i rapporti concernenti il presente contratto, ciascuna Parte nominerà un proprio rappresentante deputato a garantire un congruo coordinamento operativo e funzionale.

9.5 Qualora una clausola del presente contratto sia considerata nulla od ineseguibile da Parte di qualsiasi Ente, Organo, Amministrazione e Tribunale, tale clausola sarà considerata scindibile dalle altre clausole del presente contratto e sarà sostituita da una previsione valida ed eseguibile che abbia, per quanto più possibile, lo stesso effetto economico per entrambe le Parti.

9.6 Il presente contratto è stato redatto e voluto dalle Parti esclusivamente secondo la legge italiana, che altrettanto esclusivamente vi si applica. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del codice civile.

9.7 Il presente contratto è stato oggetto di analitica e specifica trattativa tra le Parti, che ne hanno valutato e ben compreso ogni singola clausola, e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte. Rende inefficaci tutte le precedenti bozze e puntualizzazioni, anche ai meri fini interpretativi della volontà delle Parti, e potrà essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti.

9.8 Ogni variazione inerente al presente contratto ed ogni successiva regolamentazione operativa dovrà essere concordata tra le Parti e quindi tradotta in forma scritta e sottoscritta da entrambe.

9.9 Tutti i diritti conferiti allo Sponsor in forza del presente contratto sono identificati in termini di tassatività: per l'effetto, devono considerarsi non conferiti altri diritti valutabili per effetto di interpretazione o estensione analogiche.

Articolo 10

Obblighi di legalità

10.1 Lo Sponsor dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e si impegna a rispettarne i principi per quanto applicabili in ragione della propria natura giuridica e con riferimento alla esecuzione del presente contratto.

10.2 Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, il Commissario si impegna a rispettare e a far sì che il proprio personale ed i collaboratori esterni rispettino le leggi applicabili ivi comprese le Leggi Anti-Corruzione (per tali intendendosi (i) le disposizioni anti corruzione contenute nel Codice Penale Italiano e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi incluso il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; (ii) l'US Foreign Corrupt Practices Act; (iii) l'U.K. Bribery Act 2010; e (iv) i trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite

contro la Corruzione).

10.3 Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, il Commissario dichiara e garantisce che:

- (a) il Corrispettivo, che verrà fornito dallo Sponsor, costituisce esclusivamente il corrispettivo della sponsorizzazione di cui al presente contratto e che tali beni non saranno mai trasmessi a un pubblico ufficiale né a qualsivoglia terza parte a fini corruttivi o, in ogni caso, in violazione delle leggi applicabili;
- (b) registrerà nei propri libri e registri contabili in modo corretto e trasparente il Corrispettivo ricevuto ai sensi del presente contratto.

10.4 L'inosservanza, anche parziale, da parte di ciascuna delle Parti, delle norme, dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo, che possa essere dedotta da atti formali dell'Autorità Giudiziaria e possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per l'altra Parte, costituirà grave inadempimento al presente contratto e darà facoltà alla Parte danneggiata di risolvere il presente contratto, con efficacia immediata, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, secondo quanto previsto dall'Articolo 6 che precede.

Articolo 11

Gestore del contratto

11.1 Il gestore del contratto per lo Sponsor è Gian Luca Pellegrini, e-mail: gianluca.pellegrini@adimo3d.com. Il gestore del contratto per il Commissario è la sezione amministrativa, e-mail: sponsorship.italyfrankfurt2024.cultura.gov.it e commissario.italyfrankfurt2024@cultura.gov.it.

11.2 I gestori del contratto di cui al punto 11.1 che precede avranno il compito di verificare che gli impegni assunti siano assolti dalle Parti in modo efficace e completo nel rispetto delle previsioni contrattuali.

Articolo 12

Limitazione della responsabilità

12.1 Il presente contratto non potrà in nessun modo escludere la responsabilità di una delle Parti in caso di:

- (a) morte o lesioni personali causate dalla sua negligenza o dalla negligenza dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori;
- (b) frode o dichiarazione fraudolenta;
- (c) altre ipotesi di responsabilità che non possano essere escluse ai sensi della legge.

12.2 Fatto salvo quanto previsto dal presente Articolo al punto 12.1, in nessun caso una delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra qualora, per via dell'esecuzione del presente contratto, si verifichi una:

- (a) perdita di ricavi o di ricavi previsti;
- (b) perdita di risparmi o di risparmi previsti;
- (c) perdita di opportunità commerciali;
- (d) perdita di profitti o di profitti previsti;
- (e) spesa inutile; o
- (f) qualsiasi perdita indiretta o conseguente.

12.3 Fatto salvo quanto previsto dal punto 12.1 del presente Articolo, la massima

responsabilità complessiva del Commissario per via dell'esecuzione del presente contratto o per fatti derivanti o in relazione allo stesso, sarà limitata al valore del Corrispettivo.

Articolo 13

Assicurazione

13.1 Lo Sponsor dichiara di aver stipulato una o più polizze assicurative, a sue spese esclusive, per la completa copertura di quanto segue:

- (a) responsabilità civile verso il pubblico valida per il luogo di svolgimento dell'Evento e per la relativa durata, per danni cagionati dal personale dello Sponsor, nonché provocati dall'utilizzo di prodotti dello Sponsor e di qualsiasi altro materiale o merce di proprietà o sotto il controllo dello Sponsor, che, per quanto riguarda qualsiasi richiesta individuale, non sia inferiore a Euro 2.500.000,00;
- (b) perdita, furto o danneggiamento di qualsiasi prodotto dello Sponsor o di altro materiale o merce di proprietà o sotto il controllo dello Sponsor;
- (c) qualsiasi perdita, danno o richiesta derivante direttamente o indirettamente dall'uso da parte del pubblico dei prodotti dello Sponsor, insieme a tutti gli altri beni o servizi associati ai Marchi dello Sponsor;
- (d) infortuni occorsi a dipendenti e prestatori di lavoro nello svolgimento dei loro compiti durante il periodo e nel luogo dell'Evento.

Articolo 14

Cancellazione dell'Evento

14.1 Il Commissario si riserva il diritto di annullare la partecipazione all'Evento per qualsiasi motivo, incluso l'Evento di Forza Maggiore, notificandone la decisione allo Sponsor il prima possibile.

14.2 In tale ipotesi, le Parti concordano che:

- (a) il Commissario non risulterà inadempiente rispetto al presente contratto a causa di tale annullamento;
- (b) all'atto della notifica di cui al punto 14.1 che precede, il presente contratto cesserà automaticamente di avere efficacia;
- (c) si applica quanto previsto dall'Articolo 6.4 che precede riguardo l'eventuale riduzione del Corrispettivo.

Articolo 15

Evento di Forza Maggiore

15.1 Per Evento di Forza Maggiore si intende qualsiasi circostanza al di fuori del ragionevole controllo di una delle Parti, comprensiva, senza alcuna limitazione, delle seguenti situazioni:

- (a) eventi naturali come: terremoti, alluvioni, siccità o altri disastri naturali;
- (b) epidemia o pandemia;
- (c) attacchi terroristici, guerra civile, sommosse, guerra, minaccia o preparazione di guerra, conflitti armati, imposizione di sanzioni, embargo o rottura delle relazioni diplomatiche;
- (d) contaminazione nucleare, chimica o biologica o boato sonico;
- (e) qualsiasi legge o azione intrapresa da un governo o da un'autorità pubblica,

compresi, senza limitazioni, l'istituzione di restrizioni all'importazione o all'esportazione, l'imposizione di quote o divieti, il rifiuto di rilasciare una licenza o un consenso necessario;

- (f) crollo di edifici, incendi, esplosioni o incidenti;
- (g) scioperi, azioni industriali o serrate;
- (h) interruzione o sospensione dei servizi pubblici;
- (i) in ogni caso, qualsiasi fatto imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori dal controllo delle Parti, il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili alla Parte che lo invoca e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l'adempimento anche parziale degli obblighi da questa assunti con il presente Contratto.

15.2 La Parte colpita dall'Evento di Forza Maggiore dovrà:

- (a) il prima possibile dopo l'inizio dell'Evento di Forza Maggiore, ma, in ogni caso, non oltre 5 (cinque) giorni solari consecutivi dall'inizio dello stesso, notificare per iscritto all'altra Parte l'Evento di Forza Maggiore, la data in cui è iniziato, la sua possibile durata e l'effetto dell'Evento di Forza Maggiore sulla capacità di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto; e
- (b) utilizzare ogni ragionevole sforzo per mitigare l'effetto dell'Evento di Forza Maggiore sull'adempimento delle proprie obbligazioni.

15.3 A condizione che abbia ottemperato a quanto previsto dal presente Articolo al punto 15.2, la Parte impedita, ostacolata o ritardata nell'adempimento di una qualsiasi delle sue obbligazioni ai sensi del presente contratto a causa di un Evento di Forza Maggiore non sarà considerata inadempiente e non sarà altrimenti responsabile per tale inadempimento o ritardo nell'adempimento delle proprie obbligazioni. Il termine per l'adempimento di tali obbligazioni sarà prorogato di conseguenza.

15.4 Se l'Evento di Forza Maggiore impedisce, ostacola o ritarda l'adempimento delle obbligazioni della Parte da esso colpita per un periodo continuativo di oltre 20 (venti) giorni solari consecutivi dall'avvenuta notifica di cui al punto 15.2, lettera (a), del presente Articolo, la Parte non influenzata dall'Evento di Forza Maggiore potrà recedere dal presente contratto mediante una notifica scritta all'altra Parte, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 6.4 che precede riguardo l'eventuale riduzione del Corrispettivo.

Articolo 16

Trattamento dei dati personali

16.1 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati/RGPD (UE) 2016/679 e dalla vigente normativa italiana di raccordo (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101), si fornisce di seguito la prescritta informativa sulla protezione dei dati personali trattati ai fini della stipula del presente contratto:

- (a) Il titolare del trattamento dei dati è il Commissario;
- (b) I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti:
c/o Studio Mattioni, Via Salaria 280, 00199 - Roma; telefono 068418130; posta elettronica: commissario.italyfrankfurt2024@cultura.gov.it; pec: commissario.italyfrankfurt2024@pec.cultura.gov.it;
- (c) I dati personali conferiti dagli interessati saranno raccolti, custoditi e trattati ai soli fini della gestione del presente contratto;

- (d) La firma del presente contratto costituisce automatico consenso dell'interessato al suddetto trattamento dei propri dati personali;
- (e) Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale e automatizzata da personale appositamente incaricato dal Commissario;
- (f) I dati dello Sponsor saranno comunicati all'esterno solo per gli adempimenti di legge. In particolare, i dati saranno comunicati agli aventi diritto all'eventuale accesso documentale;
- (g) i dati dello Sponsor saranno, inoltre, conservati per un periodo massimo di 10 anni dalla conclusione del rapporto contrattuale per completamento dell'esecuzione o per altra ragione, ivi inclusa la risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 2946 del Codice civile. I predetti termini sono sospesi in caso di procedimento giudiziario in corso;
- (h) Lo Sponsor può chiedere l'accesso ai propri dati personali e, alle condizioni previste dalla normativa vigente, la loro rettifica. Nei limiti di legge, e fatte salve le eventuali conseguenze sulla esecuzione del contratto, l'interessato può altresì chiedere la cancellazione dei dati, nonché la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento. In questi casi, egli dovrà presentare apposita richiesta all'RPD;
- (i) Se ritiene che i suoi diritti in materia di privacy siano stati violati, l'interessato può presentare un reclamo all'RPD. In alternativa, o qualora non sia soddisfatto della risposta, può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, tel. 0039 06 696771 (centralino), e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it).

16.2 Le Parti dichiarano, infine, che i dati forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 17

Foro Competente

17.1 Qualsiasi, eventuale, controversia inerente all'interpretazione, l'esecuzione e risoluzione del presente contratto verrà regolata in via esclusiva davanti al Foro di Roma.

Articolo 18

Spese, imposte e tasse

18.1 Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello Sponsor.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Adimo S.r.l.	Il Commissario straordinario del Governo per la partecipazione dell'Italia quale Paese d'onore alla Fiera del Libro di Francoforte del 2024
--------------	--

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Lo Sponsor con la firma del presente contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 C.C., le seguenti clausole in esso previste: Art. 4 - Concessione di diritti e riserve e proprietà intellettuale; Art. 5 - Impegni dello Sponsor; Art. 6 - Clausola risolutiva espressa e recesso; Art. 7 - Obbligo di riservatezza; Art. 10 - Obblighi di legalità; Art. 14 - Cancellazione dell'Evento; Art. 15 - Evento di Forza Maggiore, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente contratto.

Allegati:

1. Annex I - Matrice Benefit;
2. Annex II - Marchio/Logo;
3. Marchi dello Sponsor.